

Articoli Selezionati

STUDI DI SETTORE - REDDITOMETRO

13/04/18	Sole 24 Ore	25 Dall'avvocato all'idraulico: pagella di affidabilità fiscale	Pegorin Lorenzo - Ranocchi Gian_Paolo	1
13/04/18	Italia Oggi	33 Indici sintetici di affidabilità fiscale, debutto ufficiale dal 2019 - Isa, il debutto al 2019 è ufficiale	Bartelli Cristina	2

WEB

12/04/18	CNA.IT	1 Al via le riunioni per la realizzazione dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità (ISA)	...	3
12/04/18	FISCOOGGI.IT	1 Indici di affidabilità fiscale, pronti per l'esordio nel 2018	...	4
12/04/18	FISCAL-FOCUS.IT	1 Indici di affidabilità fiscale pronti a via	...	7
13/04/18	EUTEKNE.INFO	1 In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale	...	9

Accertamento. Pubblicati in Gazzetta i primi 69 «Isa»

Dall'avvocato all'idraulico: pagella di affidabilità fiscale

IL PROSSIMO STEP

Entro il 31 dicembre saranno elaborati gli altri 80 indicatori. Per il 2017 ancora in uso gli studi di settore

Lorenzo Pegorin

Gian Paolo Ranocchi

■ Sono in Gazzetta Ufficiale i nuovi Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) per il periodo d'imposta 2018, che dall'anno prossimo sostituiranno gli studi di settore. È stato pubblicato ieri il decreto del 23 marzo che approva i primi 69 indicatori.

Si tratta di una parte degli indicatori che erano stati elaborati dalla Sosegià nel 2017, ma che poi, grazie al rinvio deciso dalla legge di Bilancio 2018, sono slittati al periodo d'imposta successivo. I restanti Isa (gli 80 mancanti) saranno elaborati nel corso di quest'anno solare e approderanno in Gazzetta entro il 31 dicembre.

Il decreto contiene in allegato le note metodologiche per ogni categoria individuata (in questa prima tornata, ad esempio, ci sono agenti di commercio, idraulici, elettricisti, avvocati) che, come accadeva per gli studi di settore, ne descrivono l'applicazione.

Dall'analisi delle sole metodologiche, nonostante le minuziose informazioni, è difficile immaginare il funzionamento di questi strumenti, poiché a tal fine sarà necessario disporre del nuovo software che verrà predisposto dall'Agenzia. Il nuovo

applicativo, che sostituirà, di fatto, Gerico, dovrà riportare anche il responso finale in termini di posizionamento del contribuente, ossia il punteggio definitivo, inteso come media degli indicatori elementari (da 1 a 10) volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.

Il decreto conferma l'abrogazione, in blocco, dal 2018 non solo degli studi di settore, ma anche dei parametri, così come la possibilità per il contribuente di potersi «adeguare in dichiarazione» (senza sanzioni né interessi) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, anche per consentire l'accesso al regime premiale previsto per gli Isa.

L'impressione è che il sistema presenti maggiore affidabilità rispetto allo studio di settore, se non altro dal punto di vista dei modelli matematico/statistici.

Ciò non toglie che, trattandosi di un approccio del tutto nuovo, sarà necessario un naturale periodo di rodaggio: le difficoltà operative verranno a galla solo quando i contribuenti saranno materialmente coinvolti con i calcoli del nuovo applicativo. Ma se ne riparlerà con buona probabilità a maggio dell'anno prossimo. Del resto, adesso, tutti gli operatori del settore sono alle prese con le chiusure del 2017, che vedranno come unico protagonista ancora una volta (per l'ultima) i vecchi studi di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DECRETO IN GAZZETTA

Indici sintetici di affidabilità fiscale, debutto ufficiale dal 2019

Bartelli a pag. 33

Publicato in G.U. il decreto con l'approvazione di 72 indici per l'anno d'imposta 2018

Isa, il debutto al 2019 è ufficiale

Ok alle rettifiche degli errori delle banche dati fiscali

DI CRISTINA BARTELLI

Gli Isa, i nuovi studi di settore, pronti al debutto del 2019, per il periodo di imposta 2018. Con la possibilità di correggere in corsa i dati errati delle banche dati fiscali. È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile, n. 85, supplemento ordinario, 18, il decreto del 23 marzo 2018, avente a oggetto: «Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche».

Un passaggio obbligato, quello del decreto di approvazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscali per l'avvio nel 2019 dopo lo stop in legge di Bilancio per l'anno in corso.

Il decreto, dunque, precisa che sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi a 69 attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il decreto, firmato dal ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, il 28 marzo 2018, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018.

La rivoluzione è contenuta nella pagella consegnata al contribuente proprio sul punto della sua affidabilità fiscale. Sulla base degli indici approvati è espresso, infatti, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinaria-

mente previsti, l'accesso al regime premiale.

Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il programma informatico consente altresì al contribuente la possibilità di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma informatico tiene conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Scompare, poi, l'adeguamento in dichiarazione come era previsto per gli studi di settore. Al suo posto i contribuenti, dopo aver confrontato i ricavi e i compensi dichiarati con quelli presunti in base agli indicatori, potranno fare una sorta di disclosure in dichiarazione, indicando ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il decreto precisa inoltre

che i nuovi indicatori non si applicano:

- a contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a euro 5.164.569;

- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

- enti terzo settore, non profit, impresa sociale e organizzazioni di volontariato;

- società cooperative.

Al riparo da sanzioni e interessi se il saldo del dovuto avverrà entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con la facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

© Riproduzione riservata





Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

CNA

AREE TEMATICHE

CENTRO STUDI

SALA STAMPA

Politiche Fiscali

Home / CNA / Dipartimenti e Uffici / Politiche Fiscali / Notizie
/ Al via le riunioni per la realizzazione dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità (ISA)

12 Aprile 2018



Abrogazione Studi di settore. Al via le riunioni per la realizzazione dei nuovi indicatori sintetici di affidabilità (ISA)

Continua il percorso che porterà al definitivo abbandono degli studi di settore e all'introduzione degli ISA (Indicatore Sintetico di Affidabilità).

Nel corso del 2017 sono stati realizzati 70 ISA che tuttavia entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta 2018 insieme agli altri ISA che saranno realizzati nei prossimi mesi.

L'Agenzia delle entrate ha quindi diffuso il calendario delle prossime riunioni finalizzate a completare il passaggio dagli studi di settore agli ISA per le restanti attività (cfr. calendario completo allegato).

Prima di entrare nel merito del calendario delle riunioni, occorre ricordare che l'art.7-bis del DL 193/2016 prevede che i nuovi "Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)" sostituiscano i già noti Studi di settore. La stessa norma prevede altresì, come fortemente sollecitato da CNA, che a tali nuovi indicatori siano collegati più livelli di "premiabilità" per i contribuenti affidabili. Infatti, la finalità della norma di promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari dei contribuenti e il rafforzamento della "compliance", potrà essere raggiunta solo se saranno forniti obiettivi, anche diversi, ma raggiungibili da parte dei contribuenti per ottenere i relativi benefici premiali.

Con l'art.9 bis della Legge 96/2017 sono stati individuati una serie di benefici premiali che, con apposito decreto che ne stabilirà l'applicazione differenziata sia per livello di affidabilità che per tipo di attività esercitata. I benefici premiali finora individuati sono:

- l'esonerazione dall'applicazione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
- l'esonerazione dall'applicazione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistemica;
- l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione dal cd redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Occorre inoltre ricordare che la norma, prevede che il nuovo strumento verrà utilizzato esclusivamente per la selezione dei contribuenti e non come strumento di accertamento.

Come richiesto da CNA e Rete Imprese Italia in modo analogo agli studi di settore, per la costruzione degli Indicatori sintetici di affidabilità è previsto il coinvolgimento delle Associazioni di categoria con gli imprenditori di riferimento delle attività interessate, al fine di rendere il più efficace possibile l'analisi sulle singole attività.

Risulta infatti indispensabile, soprattutto viste le novità sostanziali che sottendono agli ISA, la fase di confronto direttamente anche con gli esperti e imprenditori del comparto di riferimento, sia per consentire agli stessi di conoscere i nuovi meccanismi che stanno alla base del nuovo strumento, ma anche per consentirgli di fornire un contributo attivo in sede di costruzione che solo chi conosce l'attività oggetto dell'analisi può portare proficuamente ai tavoli.

Come avvenuto lo scorso anno, è stata calendarizzata la prima riunione congiunta per tutti gli ISA di ogni macro comparto di riferimento (manifatture, servizi, commercio e professioni).

Riunioni comuni del comparto

Data riunione

Manifatture

8-mag

Professioni

9-mag

Commercio

10-mag

Servizi

11-mag

Per il calendario completo delle riunioni specifiche per ogni ISA, comprese quelle delle singole attività, si rimanda al piano (cfr allegato 1) fornito dalla stessa Agenzia delle entrate.

A tale proposito si segnala che sono altresì programmate nel mese di novembre, le riunioni di presentazione relative ad "ISA Semplificati" che riguarderanno le attività attualmente soggette a Parametri dei comparti Agricoltura, Manifatture, Commercio e Servizi.

CHI SIAMO

NOTIZIE

CIRCOLARI E APPROFONDIMENTI

LINK UTILI

OSSERVATORIO PERMANENTE TASSAZIONE PMI

FACEBOOK

STUDI DI SETTORE

NEWS :

ATTUALITÀ | **NORMATIVA E PRASSI** | GIURISPRUDENZA | DATI E STATISTICHE | ANALISI E COMMENTI | BILANCIO E CONTABILITÀ

DALLE
REGIONIDAL
MONDO

Normativa e prassi

Indici di affidabilità fiscale, pronti per l'esordio nel 2018

Contestualmente alla loro applicazione, cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione dei parametri e degli studi di settore



Con il **Dm 23 marzo 2018** pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della GU del 12 aprile, sono stati approvati, oltre a 3 territorialità specifiche, i primi 69 Indici sintetici di affidabilità fiscale: 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l'area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero. E si tratta solo di una prima *tranche*.

Gli Isa, infatti, entreranno in vigore dal periodo d'imposta 2018, così come previsto al comma 931 dell'articolo 1 della legge 205/2017 che *"al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari"*, ha spostato di un anno l'operatività dei nuovi

Indici di affidabilità fiscale.

Sulla base di quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 9-bis del DL 50/2017, contestualmente all'applicazione degli Isa, cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri e degli studi di settore (vedi *"Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore - 2"*).

Quindi, per l'annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo saranno interessati solo dagli Isa e non più dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Le cause di esclusione

L'articolo 9-bis in precedenza citato prevede (vedi *"Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore - 1"*), al comma 6, che gli Isa non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa
- dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

Il decreto ministeriale in argomento, nel porre il limite massimo per l'applicazione degli Isa pari a 5.164.569 euro, ha introdotto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 9-bis del DL 50/2017, ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici. In particolare ha previsto che i 69 Isa approvati non si applicano nei confronti:

- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
- degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 117/2017
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 117/2017
- delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 112/2017
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Tali tipologie di soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'annualità 2018, non saranno interessate dall'applicazione degli Isa, oltre che ovviamente degli studi di settore e dei parametri che, come evidenziato in precedenza, non troveranno più applicazione a partire da tale annualità.

Il contenuto delle note tecniche e metodologiche

Le note tecniche e metodologiche, allegate al decreto in commento, contengono:

- gli elementi rilevanti ai fini dell'analisi dei Modelli organizzativi di business (Mob)
- le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili, nonché le matrici per l'applicazione dei 69 indici sintetici di affidabilità fiscale
- gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale, che partecipa alla stima dei ricavi, dei compensi e del valore aggiunto
- gli elementi rilevanti ai fini delle analisi territoriali
- gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La suddivisione in due documenti distinti di cui uno, unico per tutti i 69 Isa, relativo alla fase di

Inserisci il testo per la ricerca

Dello stesso autore

Studi di settore, ultimo anno: ufficiali i correttivi "cassa"

3/4/2018



Un intervento necessario dopo la modifica apportata dalla legge di bilancio 2017 alle regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap delle imprese in "semplificata"

Studi di settore, ultimo round: pubblicati i modelli definitivi

1/2/2018



Per assicurare un trattamento fiscale uniforme e semplificare gli adempimenti di contribuenti e intermediari, dal prossimo anno scendono in campo gli indici di

affidabilità

Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore - 2

26/6/2017



Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cioè il passaggio da uno strumento all'altro deve avvenire a invarianza di gettito

Gli indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore - 1

23/6/2017



L'obiettivo è favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la

Pa

Notizie correlate

Staffetta Sds/Isa. Aggiornati territorialità e coerenza

7/3/2017



I primi 70 Indici dovrebbero essere approvati entro il prossimo dicembre e i restanti 80 nel 2018. L'avvio con una fase sperimentale per la quale sono stati individuati 8

settori economici

I primi 70 indici di affidabilità con relative attività economiche

22/9/2017



Per gli Isa, a differenza degli studi di settore che avevano tempi di revisione fissati a tre anni, l'intervallo è ridotto a "due anni dalla prima applicazione o dall'ultima

revisione"

Studi di settore, l'annotazione separata nel 2005

27/10/2005



La semplificazione degli obblighi

Studi di settore in "armonia" con mercati e nuove territorialità

3/4/2017



Si tratta dell'ultima volta per questa metodologia di controllo che lascia il posto agli Isa, indicatori più raffinati, che premieranno con agevolazioni i contribuenti

costruzione e un altro, specifico per ogni Isa, afferente la relativa applicazione, rende di più immediata leggibilità tale documentazione tecnica rispetto a quella degli studi di settore, che trattava unitariamente entrambe le fasi del procedimento.

Il concetto di prevalenza e le peculiarità applicative di alcuni Isa

Il Dm in esame prevede che l'indice applicabile al caso concreto sia da individuare in base all'attività prevalente, intesa come quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Quindi, nel caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente si intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del medesimo periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.

Il Dm prevede, in merito, delle deroghe/specificità applicative ai principi sopra enunciati, per alcuni indici. Vediamo quali.

Isa AG36U

Si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) gelaterie e pasticcerie
- b) gelaterie e pasticcerie ambulanti
- c) bar e altri esercizi simili senza cucina.

In particolare, questo indice si applica, in presenza delle attività complementari indicate in precedenza, se i ricavi delle attività oggetto dell'indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attività complementari.

Inoltre, l'Isa in questione si applica anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, a esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovisivo magnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

Isa AG54U

Si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, l'attività complementare di Bar e altri esercizi simili senza cucina, se i ricavi delle attività oggetto dell'indice sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare.

Inoltre tale Isa si applica anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, a esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovisivo magnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

Isa AG60U

Si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali" che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle seguenti attività complementari, anche se prevalenti:

- a) ristorazione con somministrazione
- b) ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- c) gelaterie e pasticcerie
- d) gelaterie e pasticcerie ambulanti
- e) ristorazione ambulante
- f) bar e altri esercizi simili senza cucina.

Isa AD12U

Si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività oggetto dell'indice, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) supermercati
- b) discount di alimentari
- c) minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- d) commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
- e) commercio al dettaglio di bevande
- f) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto
- h) commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
- i) commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca.

L'Isa AD12U si applica, in presenza delle attività complementari in precedenza indicate, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

La facoltà di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità

Viene esplicitato nel corpo del decreto, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 9- bis del DL 50/2017, che i contribuenti interessati, al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché accedere al regime premiale, possono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell'Irap e determineranno un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva.

Proprio ai fini Iva, salva prova contraria e conseguente applicazione dell'aliquota o delle aliquote proprie delle operazioni sottese ai maggiori componenti positivi dichiarati, è prevista l'applicazione dell'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo altresì conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali.

La dichiarazione degli importi in precedenza evidenziati non prevede l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con la possibilità di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Le tre territorialità

Come anticipato in precedenza, sono state approvate anche le seguenti territorialità specifiche:

fiscalmente affidabili

Archivio Normativa e prassi

[Aprile, 2018 \(16\)](#)
[Marzo, 2018 \(21\)](#)
[Febbraio, 2018 \(22\)](#)
[Gennaio, 2018 \(21\)](#)
[Dicembre, 2017 \(34\)](#)
[Novembre, 2017 \(23\)](#)
[Ottobre, 2017 \(21\)](#)
[Settembre, 2017 \(13\)](#)
[Agosto, 2017 \(25\)](#)
[Luglio, 2017 \(35\)](#)
[Giugno, 2017 \(30\)](#)
[Maggio, 2017 \(21\)](#)

periodo precedente 

1. territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef
2. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
3. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell'influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

Il software di ausilio

Il Dm prevede che il programma informatico di ausilio, in fase dichiarativa, all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnali, oltre al grado di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, riconosciuto a ciascun contribuente, anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Inoltre, il software dovrà consentire al contribuente di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti e, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, dovrà tenere conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Massimo Varriale

pubblicato Giovedì 12 Aprile 2018

I più letti del giorno » di recente » di sempre »



Esonero canone Tv per i 75enni: on line un'infografica di riassunto

Publicato sul sito, sulla pagina Facebook e sul profilo Twitter dell'Agenzia delle entrate un "volantino" che riporta in sintesi tutte le informazioni utili per evitare il pagamento



Regime di cassa imprese minori: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia

Publicata la circolare delle Entrate che illustra dettagliatamente la nuova disciplina di determinazione del reddito ai fini Irpef e Irap, risolvendo alcuni dubbi interpretativi



Super e iper ammortamento: analisi delle novità per il 2018

Entrambe le misure agevolative connesse all'effettuazione di investimenti in beni materiali strumentali sono state prorogate di un anno dalla recente legge di bilancio



Rettifica basata sui conti bancari, vale anche per le persone fisiche

Legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente al quale è contestato un maggior reddito non dichiarato, sulla base dei movimenti del conto corrente



Precompilata: dal 16 aprile modelli consultabili online

Nel primo step, 730 e Redditi solo in visione, così come i dati inseriti e non inseriti dal Fisco. Dal 2 maggio, per entrambi, le modifiche. Gli invii, rispettivamente, dal 2 e 10 maggio

LINK UTILI ▲



CONVEGNI E SEMINARI



A PORTATA DI MOUSE



SAPEVATE CHE...

CHI SIAMO
SCRIVI ALLA REDAZIONE

FAQ
NEWSLETTER
MAPPA DEL SITO

RIVISTA TELEMATICA
Fisco
Oggi

FiscoOggi è una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Comunicazione
Testata registrata al Tribunale di Roma il 19.9.2001 con n. 405/2001
Direttore responsabile Claudio Borgnino

ARTICOLI PIÙ LETTI

13 aprile 2018

**TRACCIABILITÀ
OBBLIGATORIA SOLO PER**

13 aprile 2018

**BILANCI ABBREVIATI: LE
IMPOSTE ANTICIPATE**

13 aprile 2018

**RESTO AL SUD:
CHIARIMENTI SULLA**

13 aprile 2018

**INDICI DI AFFIDABILITÀ
FISCALE PRONTI A VIA****PACCHETTO PRIVACY**

Corso online + Guida (versione e-Book)

€ 40,00 + Iva anziché 50,00 +Iva...

Acquista il Pacchetto

INSIEME È PIÙ CONVENIENTE!Sul nostro sito inoltre ogni settimana, **Gratis** per tutti, continui approfondimenti in materia con una serie di Video Pillole sintetiche, dal taglio operativo e al tempo stesso pratico.

SCOPRI DI PIÙ

FISCO

a | p | m | f |

13 aprile 2018

INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PRONTI A VIA**D.M. 23 MARZO PUBBLICATO IN GU DEL 12 APRILE, VENGONO APPROVATI I PRIMI 69 ISA**

Per il periodo d'imposta 2017 si applicheranno i primi 69 Indicatori sintetici di affidabilità fiscale approvati con il D.M. 23 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della GU del 12 aprile.

In sede di conversione in legge del D.L. 50/2017, è stato aggiunto l'articolo 9-bis, con il quale vengono completamente riscritte le regole sugli indicatori di affidabilità fiscale (Isa), introdotti originariamente con il D.L. 193/2016, destinati nell'arco del prossimo biennio a sostituire gradualmente gli studi di settore.

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, il D.M. 23 marzo 2018 ha approvato per il periodo d'imposta 2017 gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad una serie di attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (contribuente che ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa o dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,

comma 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici) gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano nei confronti:

- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Il Dm in esame prevede che l'indice applicabile al caso concreto sia da individuare in base all'attività prevalente, intesa come quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Quindi, nel caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente si intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del medesimo periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.

Sono state approvate anche le seguenti territorialità specifiche:

- territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef;
- territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
- territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell'influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.

Il Dm prevede che il programma informatico di ausilio, in fase dichiarativa, all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale segnali, oltre al grado di affidabilità fiscale, su una scala da 1 a 10, riconosciuto a ciascun contribuente, anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Inoltre, il software dovrà consentire al contribuente di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti e, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, dovrà tenere conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Autore: **Devis Nucibella**

© **Informati S.r.l.** - Riproduzione Riservata

Categorie: [Contribuenti](#) > [Varie](#)

Per inserire i vostri commenti dovete registrarvi.

PRIVACY E NUOVO REGOLAMENTO (UE) 679/2016: LE NOVITÀ



I Quaderni
€ 20,00 + IVA

SCOPRI DI PIÙ

Con MODULISTICA aggiuntiva in materia di Trattamento dei Dati Personali

Corso online



LA NUOVA PRIVACY PER I PROFESSIONISTI ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Relatore: **Dott.ssa Marta Bregolato**

In vendita al prezzo di **€ 30,00 + IVA**

MATURA CREDITI OBBLIGATORI PER ODCEC

SCOPRI DI PIÙ

Informativa



Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la [Cookie Policy](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie nella modalità sopra indicata.



Scopri le soluzioni digitali per offrire nuovi servizi ai clienti dello Studio >>

I PIÙ LETTI

Ravvedimento sulla comunicazione dati per tutto il 2017

9 aprile 2018

Acquisti di carburante deducibili solo con mezzi diversi dal contante

7 aprile 2018

Scarto della comunicazione dati fatture con chance di reinvio

10 aprile 2018

Fatture elettroniche leggibili con l'applicativo di Assosoftware

10 aprile 2018

Bilancio abbreviato in base alle dimensioni dell'impresa

7 aprile 2018

NOTIZIE IN BREVE

A regime i nuovi indirizzi dell'Agenzia dedicati alla presentazione delle istanze di interpello

13 aprile 2018

Integrazione dei documenti per le domande di APE sociale e precoci fino al 20 aprile

13 aprile 2018

Alle Sezioni Unite le questioni sulla continuazione tra reati

13 aprile 2018

Attività di medico competente preclusa a tutto il personale dei dipartimenti di prevenzione delle ASL

13 aprile 2018

ALTRE NOTIZIE >

La professione del commercialista diventa sempre più digitale.



FISCO

In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale

Publicato il decreto 23 marzo 2018, che ne ha approvati 69, oltre a tre territorialità specifiche

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 aprile 2018



Nel Supplemento Ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 85 di ieri, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia **23 marzo 2018**, che ha approvato **69 indici** sintetici di **affidabilità fiscale** (ISA) relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali. A partire dall'annualità d'imposta al 31 dicembre 2018, per i soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel DM, questi indici sostituiranno i parametri e gli studi settore.

Si ricorda che gli ISA sono stati introdotti dall'**art. 9-bis** del DL 50/2017 e che, inizialmente, la loro prima applicazione era stata fissata al periodo d'imposta 2017. Con il provv. n. **191552/2017** l'Agenzia ha quindi individuato le prime attività soggette agli indici (si veda "**Selezionati i primi 70 indici di affidabilità fiscale**" del 23 settembre 2017) e ha poi pubblicato le prime bozze dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti.

L'**art. 1** comma 931 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha deciso di **rinvviare** la prima applicazione al periodo d'imposta 2018 (si veda "**Indici di affidabilità fiscale rinviati al periodo d'imposta 2018**" del 9 gennaio).

Per tener conto delle possibili differenze dei risultati economici legati al luogo di svolgimento dell'attività, il DM individua poi **tre specifiche territorialità**:

- del "Livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF", che considera l'influenza del livello di benessere e del grado di sviluppo economico;
- del "Livello delle quotazioni immobiliari", che ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle quotazioni degli immobili per Comune e Provincia;
- del "Livello dei canoni di locazione degli immobili", focalizzata sulla differenziazione del territorio in base ai valori delle locazioni.

Il DL **50/2017** ha stabilito che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una **scala da 1 a 10** il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Il DM prevede che il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli ISA segnali anche il punteggio relativo agli indicatori elementari e permetta al contribuente d'indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia, inserendo i dati ritenuti corretti.

L'applicazione degli indici fornisce un giudizio di affidabilità, in base al quale può essere riconosciuta una serie di benefici (art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017).

GUIDEEUTEKNE CORRELATE

[Indici sintetici di affidabilità fiscale](#)

Proteggi i tuoi dati personali

Scegli Dot Com!

Nuovo GDPR



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti

www.opendotcom.it

SCOPRI DI PIÙ >

IL CASO DEL GIORNO

La strumentalità del veicolo blocca il fermo delle auto

/ Alfio CISELLO

Una delle misure che Agenzia delle Entrate-Riscossione può adottare per "stimolare" il debitore ad adempiere è il fermo dei beni mobili registrati, ...



Abbiamo una rosa di soluzioni senza spine per te e per i tuoi clienti.



sistemi
Professione Informatica

Per migliorare il proprio profilo i contribuenti possono indicare in dichiarazione **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile. Essi rilevano anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume d'affari che incide sull'**IVA**. Per quest'ultima imposta, salvo prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, l'**aliquota media** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume dichiarato.

La dichiarazione di questi importi non comporta sanzioni e interessi, a patto che il pagamento delle relative imposte avvenga entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Il decreto 23 marzo 2018, inoltre, introduce nuove **cause di esclusione** dall'applicazione degli ISA.

L'art. 9-bis comma 6 del DL 50/2017 dispone che gli indici non si applichino ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- ha iniziato o cessato l'attività, ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- dichiara ricavi di cui all'art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Il DM fissa questo limite a **5.164.569 euro** e dispone che siano esclusi dall'applicazione anche:

- chi si avvale del regime forfetario ex L. 190/2014 e del regime di vantaggio ex DL 98/2011;
- chi esercita due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso indice, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il **30%** del totale dei ricavi dichiarati;
- gli enti del **Terzo settore** non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del DLgs. 117/2017;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86 del DLgs. 117/2017;
- le **imprese sociali** di cui al DLgs. 112/2017;
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associati e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

Copyright 2018 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO



ARTICOLI CORRELATI

Indici di affidabilità fiscale rinviati al periodo d'imposta 2018

Per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018) continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili, mentre per la prima applicazione degli indici ...

/ Paola RIVETTI

Modelli ISA con riduzione dei dati extracontabili

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le prime bozze non definitive dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità...

/ Paola RIVETTI

Selezionati i primi 70 indici di affidabilità fiscale

In attuazione dell'art. 9-bis comma 2 ultimo periodo del DL 50/2017, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. n. 191552, firmato e pubblicato ieri, ha individuato le attività relativamente alle quali ...

/ Paola RIVETTI

NOVITÀ

**I nuovi OIC - Bilancio 2017 - Le novità del bilancio 2017**

Prezzo 115,00
(sconto 15% abbonati SI)

**Le novità del bilancio 2017**

AA.VV.

Prezzo 59,00
(sconto 15% abbonati SI)

**I nuovi OIC - Bilancio 2017**

F. Bava - A. Devalle

Prezzo 75,00
(sconto 15% abbonati SI)

**REDDITI SC 2018 - Istruzioni commentate**

Prezzo 35,00
(sconto 15% abbonati SI)

**IRAP 2018 - Istruzioni commentate**

Prezzo 35,00
(sconto 15% abbonati SI)

**Dichiarazione IVA 2018 - Istruzioni commentate**

Prezzo 35,00
(sconto 15% abbonati SI)

Articoli del Giorno

FISCO

**I termini per la detrazione IVA «ripartono» dalla rettifica**

In caso di accertamento il dies a quo è correlato all'emissione della nota di debito

13 aprile 2018

/ **Luca BILANCINI** e **Simonetta LA GRUTTA**

Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti, decorre dalla data di

FISCO

L'azienda assegnata col patto di famiglia non è sopravvenienza attiva

L'assegnazione, nell'ambito dei patti di famiglia, della ditta individuale al figlio già imprenditore non costituisce una sopravvenienza attiva e, pertanto, non è tassabile in capo al beneficiario. Così si è espressa, con uno dei pochi arresti sul tema, la C.T. Prov. di Matera nella sentenza n. 350/2/17. Si ricorda che il patto di famiglia è il contratto ex art. 768-bis c.c. con il quale l'imprenditore trasferisce, mentre è ancora in vita, la sua azienda al discendente che ritenga più adatto...

LAVORO & PREVIDENZA



emissione dei documenti di rettifica e non da quella ...

FISCO

Legittimo affidamento travolto dallo spirare del termine per il ricorso

Con l'ordinanza n. 4614 depositata il 28 febbraio 2018 la Corte di Cassazione ha escluso il legittimo affidamento generato da un atto di annullamento in autotutela e sancito che "l'attuazione del ...

13 aprile 2018 / [Caterina MONTELEONE](#)

IMPRESA

Il Registro unico del Terzo settore non prima di fine anno

Il Registro unico del Terzo settore arriverà, realisticamente, "non prima della fine dell'anno". L'ammissione è di Alessandro Lombardi, a capo della Direzione generale del Terzo settore e della ...

13 aprile 2018 / [Savino GALLO](#)

Operativo il canale telematico per le domande di APE volontario

Nella giornata di ieri, l'INPS è intervenuto più volte in merito all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario), in primis rendendo noto, con un comunicato stampa, che a seguito dell'adesione agli accordi quadro da parte di Banca Intesa SanPaolo e delle assicurazioni Unipol e Allianz, è ora disponibile sul sito www.inps.it il servizio online per la presentazione della domanda per l'APE volontario. Pertanto, coloro che sono in possesso della certificazione del ...

ECONOMIA & SOCIETÀ

La Consob deve risarcire i risparmiatori per il danno da omessa vigilanza

Sussiste la responsabilità della Consob per i danni cagionati ai risparmiatori da intermediari finanziari su cui essa non abbia adeguatamente vigilato. Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9067 depositata ieri, confermando il suo orientamento, in un caso in cui i clienti di uno studio di agenti di cambio, a seguito della distrazione da parte di quest'ultimo delle somme depositate dagli investitori, avevano agito nei confronti della Consob per il mancato esercizio della ...

FISCO

Per costruzioni in prossimità della linea doganale verifica caso per caso

Con la nota n. 24499 del 6 aprile 2018, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Dogane si è espressa con riguardo a un quesito in cui è stato chiesto di fornire un'interpretazione univoca, da valere su tutto il territorio nazionale, circa l'esatta individuazione della "zona di vigilanza doganale". Tale interpretazione consentirebbe agli operatori di conoscere preventivamente se, in base alla precisa localizzazione dei fabbricati da ivi realizzare e/o modificare, sia necessaria o meno l'acquisizione ...

